

## MARZIALE, STAZIO E I PROVVEDIMENTI DOMIZIANEI SU CASTRAZIONE E PROSTITUZIONE INFANTILE

La poesia anepica di età flavia, la quale trae spesso ispirazione dalla società romana del tempo ed è notoriamente incline a cantare con spirito cortigiano le iniziative imperiali, rappresenta una fonte importante per quanto riguarda la politica di moralizzazione dei costumi messa in atto da Domiziano comunemente nota con l'espressione svetoniana *correctio morum* (*Dom.* 8.3), formula che figura nel titolo sia dell'ormai classica trattazione sull'argomento realizzata da Grelle<sup>1</sup> sia del più recente approfondimento in direzione quintiliana firmato da Scarano Ussani<sup>2</sup>.

In Marziale a momenti di scontata celebrazione dei provvedimenti domiziane si affiancano casi di accorta elusione oppure di aperta trasgressione della legge, presentando i quali il poeta smaschera, denuncia (in sede letteraria, beninteso) e deride, come ci si aspetta in un epigramma, chi non obbedisce alla volontà dell'imperatore<sup>3</sup>. Un editto costituisce il 'background' del primo testo indirizzato a Domiziano (*Mart.* 1.4), nel quale il poeta, per evitare di cadere vittima della norma che puniva gli autori di scritti diffamatori<sup>4</sup>, dichiara al suo illustre destinatario il carattere giocoso e non offensivo dei propri epigrammi, genere letterario che in passato diversi poeti – *in primis* Catullo – avevano interpretato invece in maniera aggressiva e utilizzato per attacchi personali e nominativi<sup>5</sup>. Nei libri V e VI due interventi imperiali ispirano altrettanti cicli epigrammatici: il primo prende le mosse da un editto che imponeva il rispetto dalla *lex Roscia theatralis*<sup>6</sup>, il secondo accompagna la rinascita della *lex Iulia de adulteriis coercendis*<sup>7</sup>, alla quale accenna anche

<sup>1</sup> Vd. Grelle 1980.

<sup>2</sup> Vd. Scarano Ussani 2003.

<sup>3</sup> Al riguardo vd. Nauta 2002, 431, il quale prende giustamente posizione contro la tesi, avanzata ma poi anche progressivamente abbandonata da Garthwaite, secondo cui l'insistenza di Marziale sul mancato rispetto delle disposizioni imperiali sarebbe intesa a evidenziare il fatto che i *mores* prevalgono comunque sulle *leges*, ossia che il potere domiziano non ha in realtà la forza necessaria per riuscire a modificare davvero i comportamenti dei Romani. La lettura in chiave ironica di questi e di altri epigrammi di Marziale, così come di alcuni testi di Stazio, è ampiamente discussa in Nauta 2002, 412-440 ("Subversion or Support?").

<sup>4</sup> Cf. Suet. *Dom.* 8.3 *scripta famosa vulgoque edita, quibus primores viri ac feminae notabantur, abolevit non sine auctorum ignominia*; Jones 1996, 74, *ad loc.*

<sup>5</sup> Su *Mart.* 1.4 vd. Citroni 1975, 30-33; Agosti 2003, 71-73.

<sup>6</sup> Cf. *Mart.* 5.8, 14, 23, 25, 27, 35, 38, 41; Canobbio 2011, spec. 141-145. La *lex Roscia* riservava ai cavalieri le prime quattordici file della cavea teatrale, le quali però erano spesso oggetto di occupazioni abusive (Suet. *Dom.* 8.3 *suscepta correctione morum licentiam theatralem promiscue in equite spectandi inhiuit*).

<sup>7</sup> Cf. *Mart.* 6.2 (cit. e discusso *infra*), 4 (su Roma finalmente *prudica* grazie a Domiziano), 7, 22, 45, 91; Grewing 1997, spec. 31-35 e 77 s. (di donne adulate si parla ancora negli epi-

Stazio nel terzo e ultimo passo attinente ai provvedimenti di *correctio morum* contenuto nelle *Silvae* (5.2.97-106), dove Crispino, il giovane figlio di Vezio Bolano, viene elogiato per non avere esitato a difendere, nonostante la sua inesperienza nell'ambito del diritto, un *sodalis* accusato ingiustamente che rischiava d'incorrere nelle pene previste dalla *lex Iulia*.

Gli altri due passi staziani d'interesse storico-giuridico riguardano invece le tematiche menzionate nel titolo: si tratta di pochi, ma significativi, versi appartenenti al componimento dedicato ai *capilli* di Flavio Earino, eunuco prediletto da Domiziano (*silv.* 3.4.73-77), e alla rassegna dei meriti dell'imperatore con cui inizia il carne che festeggia l'inaugurazione della *via Domitiana* (*silv.* 4.3.11-15). Obiettivo del presente contributo sarà mettere meglio a fuoco l'esegesi di questi due passi nonché fornire una lettura ravvicinata degli epigrammi di Marziale in cui si parla di castrazione e di prostituzione infantile (2.60; 6.2; 9.5[6]; 9.7[8]).

### 1. *Gli interventi di Domiziano e la retorica cortigiana di Marziale.*

In Roma antica la castrazione era una pratica che riguardava gli schiavi e che era finalizzata a soddisfare i desideri sessuali dei loro padroni: ne erano vittime sia schiavi in età prepuberale, destinati a diventare amanti passivi di *domini* attratti da individui effeminati<sup>8</sup>, sia soggetti già sessualmente maturi i quali, pur diventando sterili, non erano tuttavia impotenti<sup>9</sup> e potevano pertanto essere gli amanti di matrone lascive attente a evitare gravidanze indesiderate<sup>10</sup>.

Domiziano intervenne per modificare questo consolidato stato di cose ricorrendo, molto probabilmente, a un editto di cui Svetonio dà conto non nel capitolo dedicato alla *correctio morum*, bensì in quello precedente, che ha

grammi 6, 31, 39, 67, 90). Per la legge sull'adulterio vd. Crawford 1996, II, 781-786; Rizzelli 1997; McGinn 1998, 140-247.

<sup>8</sup> Sull'omosessualità nell'antica Roma vd. Cantarella 1995, 129-266; Williams 2010.

<sup>9</sup> Cf. Isid. *etym.* 10.93 (a proposito degli eunuchi) *horum quidam coeunt, sed tamen virtus in semine nulla est.*

<sup>10</sup> Cf. Mart. 6.67 *Cur tantum eunuchos habeat tua Caelia quaeris, / Pannyche? Vult futui Caelia nec parere*; Grewing 1997, 435-437. A una situazione analoga allude con tutta probabilità anche il malizioso monodistico 10.91: *Omnes eunuchos habet Almo, nec arrigit ipse: / et queritur pariat quod sua Polla nihil* (a tale riguardo cf. anche 6.2.6 *et spado moechus erat*, epigramma che sarà commentato *infra*). Sulle diverse tipologie di eunuco si sofferma Giovenale, il quale in 6.366-378 (passo ben illustrato da Bellandi 1995, 156 s.) distingue chi, pur essendo *inbellis* (v. 366), è comunque coinvolto nei giochi erotici delle padrone e chi invece, essendo stato castrato in età matura (vv. 369 s.), ha potuto mantenere la sua prestanza sessuale (ai vv. 374-376 uno *spado* reso tale dalla *domina* è in grado di sfidare Priapo) a differenza dei fanciulli mutilati dai mercanti di schiavi in tenera età (vv. 373 a-b *mangonum pueros vera ac miserabilis urit / debilitas, follisque pudet cicerisque relictis*).

come tema le novità introdotte dall'imperatore nel campo delle consuetudini sociali (*Dom.* 7.1): *Multa etiam in communi rerum usu novavit... castrari mares vetuit; spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est.* Il provvedimento, oltre a vietare la castrazione, calmierava nel contempo il prezzo degli eunuchi già in possesso dei mercanti di schiavi; in tal modo si mirava chiaramente a disincentivare nell'immediato e, in prospettiva, a eliminare del tutto il commercio dei castrati, esseri 'artificiali', non esistenti in natura<sup>11</sup>, della cui progressiva scomparsa dalla compagine sociale romana avrebbero tratto beneficio non solo la moralità pubblica, ma anche, come osserva Galli, il potenziale riproduttivo (e quindi la numerosità) degli schiavi stessi<sup>12</sup>.

Cassio Dione, invece, vede in questo provvedimento essenzialmente un atto polemico contro il defunto Tito, il quale aveva avuto attorno a sé *exoletorum et spadonum greges* (Suet. *Tit.* 7.1), e non manca di stigmatizzare l'ipocrisia di Domiziano (67.2.3): "sebbene egli stesso nutriva una passione per un certo Earino, un eunuco, tuttavia, proprio perché anche Tito aveva avuto un forte debole per gli eunuchi, per oltraggio alla memoria di lui vietò che qualcuno, nell'impero romano, venisse ancora castrato" (trad. A. Stroppa). La posizione pressoché iniziale (siamo infatti nel cap. 2) del passo dioneo all'interno del libro LXVII, interamente dedicato al regno di Domiziano, e l'interpretazione che lo storico greco punta ad accreditare del divieto di castrazione inducono a collocare il provvedimento nei primi anni del nuovo principato, periodo in cui risulterebbe di per sé plausibile (e pertanto anche credibile) una presa di distanze da parte dell'ultimo dei Flavi nei confronti del suo certo non amato predecessore.

Conferma l'ipotesi di una datazione alta del divieto di castrazione la redazione geronimiana del *Chronicon* di Eusebio (190.3 Helm), dove la notizia *Domitianus eunuchos fieri prohibuit* è registrata nell'anno 2098 dell'era di Abramo, anno che "individua nel sistema cronologico eusebiano un periodo che va all'incirca dal primo ottobre 81 al trenta settembre 82"<sup>13</sup>. Il divieto di castrazione, pertanto, potrebbe essere stato emanato anche pochissimi mesi dopo il *dies imperii* di Domiziano (13 settembre 81). Nel bizantino *Chronicon Paschale* (249b = 465.17 Dindorf), testo risalente al VII secolo, il di-

<sup>11</sup> Potrebbero essere collegate al provvedimento domiziano la ferma condanna della pratica della castrazione e l'avversione per gli eunuchi espresse in nome di una sorta di "moralismo naturalistico" (Grelle 1980, 351) da Quint. 5.12.17-21, spec. 19 *mihi naturam intuenti nemo non vir spadone formosior erit... nec id ferro speciosum fieri putabo, quod, si nasceretur, nonstrum erat* (su questo passo vd. Scarano Ussani 2003, 205 s.).

<sup>12</sup> Vd. Galli 1991, 74 n. 64 "l'interdizione mirava a rendere meno disumana la condizione dello schiavo e nello stesso tempo assicurava un incremento della manodopera servile".

<sup>13</sup> Vd. Grelle 1980, 343.

vieto data invece all'anno 83.

Presuppone tale provvedimento – e viene pertanto a essere un sicuro *terminus ante quem* – un epigramma contenuto nel libro II di Marziale, pubblicato poco dopo il libro I e databile molto verosimilmente tra l'86 e l'87:<sup>14</sup>

Mart. 2.60

*Uxorem armati futuis, puer Hylle, tribuni,  
supplicium tantum dum puerile times.  
Vae tibi! Dum ludis, castrabere. Iam mihi dices  
“Non licet hoc”. Quid? Tu quod facis, Hylle, licet?*

“Ti fotti la moglie di un tribuno militare, giovane Illo, senz'altro temere che il castigo riservato ai garzoni. Povero te! Mentre te la spassi ti farai castrare. Adesso mi dirai: “La legge non lo consente”. Perché, quello che fai tu lo consente?” (trad. M. Scàndola).

Ciò che poteva capitare a un uomo sorpreso in flagrante adulterio viene comicamente illustrato da Orazio (*sat.* 1.2), il quale redige un catalogo di disgrazie culminante nelle due punizioni più pesanti: essere sodomizzato, alla maniera di un *puer* (da qui il nesso marzialiano *supplicium puerile*, cf. v. 2)<sup>15</sup>, e – nel peggiore dei casi – essere castrato (vv. 41-46, spec. 44 ss.): *hic se praecipitem tecto dedit, ille flagellis / ad mortem caesus, fugiens hic decedit acrem / praedonum in turbam, dedit hic pro corpore nummos / hunc perminxerunt calones; quin etiam illud / accidit, ut cuidam testis caudamque salacem / demeterent ferro. “Iure” omnes: Galba negabat*<sup>16</sup>.

La pena della castrazione, forma cruenta di vendetta privata consentita dal diritto, ma sulla quale il Galba oraziano, forse da identificare con il celebre giurista Sulpicio Galba e verosimilmente lui pure adultero<sup>17</sup>, ha da ridire, è attestata già in Plauto (*Curc.* 30; *Mil.* 1394-1427; *Poen.* 862 s.), ritorna in Valerio Massimo (6.1.13) e si riconosce in un ulteriore epigramma di Marziale in cui uno *stultus maritus* amputa il naso all'amante della moglie<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Per la datazione dei libri I-II di Marziale vd. Citroni 1975, IX-XVIII, spec. XIII-XIV e il prospetto cronologico, riguardante tutti i libri di Marziale, redatto da Nauta 2002, 441 s. e nn. 2-3.

<sup>15</sup> Cf. anche Mart. 9.67.3 *illud puerile* con la nota *ad loc.* di Henriksen 2012, 284, il quale segnala come “closest parallel” Apul. *met.* 3.20 *puerile... corollarium*; la sodomizzazione del giovane amante della moglie costituisce la *gratissima* vendetta del marito in Apul. *met.* 9.28 (al riguardo vd. Mattiacci 1996, 160 s., *ad loc.*).

<sup>16</sup> Sui rischi che corre un adultero se viene scoperto Orazio ritorna nei versi finali del componimento (132-134): *discincta tunica fugiendum est et pede nudo, / ne nummi pereant aut puga aut denique fama. / Deprendi miserum est.*

<sup>17</sup> Identificazione e connotazione di *Galba*, presenti già in Porfirione e nello Pseudo-Acrone, sono ritenute attendibili da Fedeli 1994, 331, *ad v.* 46; meno sicuro è invece De Vecchi 2013, 211: “l'allusione a Galba, chiunque egli sia, si riferisce in primo luogo alle sue inclinazioni sessuali, non solo o non tanto alla sua professione di giurista”.

<sup>18</sup> Cf. Mart. 3.85.1 s. *Quis tibi persuasit naris abscidere moecho? / Non hac peccatum est*

Nel sopra citato epigramma 2.60 il poeta evidenzia, con la consueta arguzia, un ‘effetto collaterale’ del divieto di castrazione: paradossalmente, infatti, un provvedimento inteso a riportare ordine nel comportamento sessuale aveva reso inattuabile la punizione più terribile e in ogni senso invalidante per un adultero; ormai la cosa peggiore che potesse capitare a chi praticava rapporti illeciti era il *supplicium puerile*, unica cosa temuta, in effetti, dal *puer Hyllus* (sintagma significativamente assonante con l’aggettivo che connota tale castigo), e a cui alludono altri due componimenti contenuti nel libro II aventi anch’essi per tema le punizioni riservate agli adulteri<sup>19</sup>.

Il divieto di castrazione torna a essere evocato da Marziale nel momento in cui egli saluta la rinascita per volontà di Domiziano della *lex Iulia de adulteriis coercendis*<sup>20</sup>:

Mart. 6.2

*Lusus erat sacrae conubia fallere taedae,  
 lusus et immeritos exsecuisse mares.  
 Utraque tu prohibes, Caesar, populisque futuris  
 succurris, nasci quos sine fraude iubes.  
 Nec spado iam nec moechus erit te praeside quisquam: 5  
 at prius – o mores! – et spado moechus erat.*

“Si provava gusto un tempo a mancare ai sacri vincoli della fiaccola nuziale, e a castrare dei maschi innocenti. Tu vieti l’una e l’altra cosa, Cesare, e vieni in aiuto alle generazioni future, imponendo che esse nascano senza frode. Non ci sarà più un eunuco né un adultero sotto il tuo governo. Prima invece – che costumi! – anche l’eunuco era adultero” (trad. M. Scàndola).

I provvedimenti presi dall’imperatore sono presentati in parallelo<sup>21</sup> e come se entrassero in vigore nel medesimo lasso di tempo: l’espressione *utraque tu prohibes* (v. 3), il cui soggetto transita poi su *succurris* e su *iubes* (v. 4), definisce una sorta di ‘presente domiziano’, che è naturale associare all’anno di pubblicazione del libro VI (90 d.C.)<sup>22</sup> e che nella retorica del nostro testo rappresenta un momento di stacco epocale tra un passato popolato da adulteri, castrati e castrati adulteri<sup>23</sup> – un *prius* (v. 6) enfatizzato dalla ripresa

*parte, marite, tibi*; Fusi 2006, 501-503.

<sup>19</sup> Cf. Mart. 2.47 e 49, per i quali rimando, come anche per 2.60, al commento di Williams 2004, *ad locc.*, spec. 202.

<sup>20</sup> Cf. *supra* n. 7.

<sup>21</sup> Si notino, in particolare, ai vv. 1-2 l’anafora di *lusus*, lessema qui connotato negativamente che introduce prima il tema dell’adulterio e poi quello della castrazione, e al v. 5 la struttura copulativa *nec spado... nec moechus*.

<sup>22</sup> Sulla datazione del libro VI vd. Grewing 1997, 20-23, spec. 21; Nauta 2002, 442 e n. 4; Canobbio 2011, 32-38, spec. 32, 35 e n. 97, 37 s.

<sup>23</sup> Cf. *supra* n. 10.

in *Ringkomposition* dell'imperfetto durativo (v. 1 *Lusus erat*; v. 6 *spado moechus erat*) – e un futuro modellato dall'azione moralizzatrice dell'imperatore (v. 5): *nec spado iam nec moechus erit te praeside quisquam*. Tuttavia il divieto di castrazione, come detto poc'anzi, risaliva ad alcuni anni prima del 90; pertanto la sua menzione in sincrono con il rinnovo della *lex Iulia de adulteriis coercendis* si spiega verosimilmente per il fatto che esso doveva essere percepito come sinergico rispetto a tale legge (il divieto di castrazione in effetti riduceva le possibilità per le matrone di avere amanti eunuchi, cf. v. 6). È però pure possibile che Marziale, ora impegnato in una adulatoria celebrazione della *correctio morum* domiziana, intendesse altresì 'riscattare' l'arguta, ma anche irridente, lettura del divieto da lui proposta nel giocoso epigramma 2.60 (già cit.) tornando ad abbinare, questa volta però in chiave cortigiana, adulterio e castrazione. Questa possibilità pare avvalorata dal fatto che i *mares* in passato oggetto di menomazione vengono definiti *immeritos* (v. 2), qualificazione che sembra suggerire l'esistenza di un altro insieme di castrati, questa volta *merito ac iure*, nei quali possiamo senz'altro riconoscere gli adulteri colti sul fatto<sup>24</sup>.

All'insegna di un netto contrasto tra un *tunc* corrotto e un *nunc* moralizzato sono anche gli ultimi due testi di Marziale che rievocano il divieto di castrazione, i quali, al pari dell'epigramma 6.2, compaiono nella sezione proemiale del libro che li ospita<sup>25</sup> e proprio come quest'ultimo componimento abbinano il divieto di castrazione ad altri provvedimenti domizianeî attinenti alla *correctio morum*: si tratta, nella fattispecie, della già ricordata *lex Iulia de adulteriis coercendis* e di un provvedimento riguardante invece la prostituzione infantile al quale da qui in poi dedicheremo la nostra attenzione:

Mart. 9.5(6)

*Tibi, summe Rheni domitor et parens orbis,  
pudice princeps, gratias agunt urbes:  
populos habebunt; parere iam scelus non est.  
Non puer avari sectus arte mangonis  
virilitatis damna maeret ereptae,*

5

<sup>24</sup> L'idea che la castrazione, per altre ragioni vietata, sarebbe in realtà la pena più indicata per gli adulteri si può cogliere anche in Mart. 9.2: in questo testo un patrono che trascura amici e clienti, ma non bada a spese pur di compiacere l'amante, viene ritenuto dal poeta un soggetto meritevole di tale amputazione molto più dei seguaci della dea Cibele, i quali praticavano l'evirazione rituale (vv. 13-14): *i nunc et miseros, Cybele, praecide cinaedos: / haec erat, haec cultris mentula digna tuis*.

<sup>25</sup> L'importanza 'strategica' dei primi componimenti nell'ambito della costruzione dei libri marzialiani è stata messa in luce da Merli 1993; i libri VI e IX fanno parte di quell'ampia sezione del *corpus* epigrammatico (IV-IX) in cui Marziale celebra la figura e le azioni di Domiziano all'inizio di ogni sua nuova raccolta (vd. Merli 1993, 241-251).

*nec quam superbus computet stipem leno  
dat prostituto misera mater infanti.  
Qui nec cubili fuerat ante te quondam,  
pudor esse per te coepit et lupanari.*

“A te, sommo conquistatore del Reno e padre del mondo, pudico principe, rendono grazie le città: si ripopoleranno<sup>26</sup>, procreare non è più un delitto. Non si affligge più per l’irreparabile perdita della sua virilità il fanciullo castrato con destrezza da un avido venditore di schiavi, né la misera madre dà al figlio prostituto la paga che le potrà versare l’arrogante lenone<sup>27</sup>. Il pudore, che prima della tua venuta non si trovava neppure nel letto nuziale<sup>28</sup>, grazie a te ha cominciato ad allignare anche nei postriboli” (trad. M. Scàndola).

Mart. 9.7(8)

*Tamquam parva foret sexus iniuria nostri  
foedandos populo prostituisse mares,  
iam cunae lenonis erant, ut ab ubere raptus  
sordida vagitu posceret aera puer:  
inmatura dabant infandas corpora poenas.           5  
Non tulit Ausonius talia monstra pater,  
idem qui teneris nuper succurrit ephebis,  
ne faceret steriles saeva libido viros.  
Dilexere prius pueri iuvenesque senesque,  
at nunc infantes te quoque, Caesar, amant.   10*

“Come se fosse un oltraggio da poco per il nostro sesso prostituire i maschi, abbandonandoli alla mercé di tutti, la culla era già proprietà del lenone e, strappato dalla poppa, il bambino dava l’impressione di voler chiedere con i suoi vagiti il turpe prezzo: immature creature erano oggetto di indicibili supplizi. Non sopportò tali mostruosità il padre d’Ausonia, che di recente è venuto in aiuto anche ai teneri giovinetti, vietando che la crudele libidine rendesse sterili degli uomini. Prima ti volevano bene gli adolescenti, i giovani e i vecchi, adesso, Cesare, anche i bambini ti amano” (trad. M. Scàndola).

Come nel caso dei libri V e VI, pubblicati molto verosimilmente non molto dopo l’emanazione dei provvedimenti di *correctio morum* in essi vi-

<sup>26</sup> L’accenno all’aumento della popolazione sembra avvalorare la lettura in chiave ‘demografica’ del provvedimento contro la castrazione avanzata da Galli, cit. *supra* n. 12.

<sup>27</sup> Una traduzione alternativa del v. 6 potrebbe essere: “i soldini [*stipem*] da far contare all’arrogante lenone”. A mio avviso Marziale intende tratteggiare un patetico quadretto familiare in cui una *misera mater* dando una *stips* al figlio (*prostituto... infanti*), cerca di evitare che quest’ultimo venga punito per non essere riuscito a guadagnarsi del denaro (al riguardo vd. Shackleton Bailey 1993, II, 239, *ad loc.*; Henriksén 2012, 41, *ad loc.*).

<sup>28</sup> Allusione alla situazione precedente la rinascita della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, per la quale rimando a quanto osservato poco sopra a proposito di Mart. 6.2. Per *cubile* “lectus matrimonialis” cf. *TLL* 4.1270.52 ss. s.v.

stosamente cantati con la modalità del ciclo epigrammatico<sup>29</sup>, la ripresa del medesimo tema celebrativo nel libro IX, ad alcuni anni di distanza<sup>30</sup>, è con tutta probabilità stata suggerita a Marziale dalla recente uscita di un nuovo provvedimento che interveniva questa volta contro la prostituzione infantile. Simboleggia questa turpe attività il *leno*, figura presente in entrambi gli epigrammi che compongono il dittico sopra citato, il quale ora ha alle sue dipendenze un *prostitutus infans* (9.5[6].7) ora invece sottrae alla culla un piccolo destinato a legare la sua esistenza a *sordida aera* (9.7[8].4).

A giudizio di Dalla, tuttavia, un provvedimento specifico contro la prostituzione maschile non sarebbe mai esistito e i due epigrammi del libro IX andrebbero pertanto riferiti “al divieto di evirazione che comporta anche il declino della prostituzione dei castrati”<sup>31</sup>, divieto parimenti rievocato nei due testi in questione<sup>32</sup>. Non si spiegherebbe però a questo punto per quale ragione, molti anni e molti libri dopo l’emanazione del divieto (sicuramente anteriore all’epigramma 2.60 già cit.), Marziale sia ritornato sull’argomento. Si avvede del problema Scarano Ussani, il quale ipotizza un rinnovo del divieto in anni più vicini alla pubblicazione del libro IX nell’ambito di un nuovo provvedimento che, mentre ribadiva il divieto di castrazione, nel contempo “vietava anche specificamente la prostituzione infantile dei maschi”<sup>33</sup>, rappresentando così un inasprimento rispetto alla *moderatio* del prezzo degli eunuchi di cui riferisce Svetonio (*Dom.* 7.1 già cit.).

Henriksén ritiene invece che il dittico in questione alluda a due provvedimenti distinti<sup>34</sup>, un’interpretazione a mio avviso corretta e che risulta altresì avvalorata dal modo in cui la figura di Domiziano viene introdotta ai vv. 6-7 dell’epigramma 9.7(8): *non tulit Ausonius talia monstra pater, / idem qui teneris nuper succurrit ephebis*. La presenza, di per sé non necessaria, del pronome *idem* mi pare infatti intesa a sottolineare il fatto che al medesimo imperatore vanno ricondotti non uno bensì due interventi (*non tulit... succurrit*), il secondo dei quali, vale a dire il divieto di castrazione, risale a un ‘passato prossimo’ (*nuper*) che non coincide ovviamente con il ‘presente

<sup>29</sup> Cf. *supra* nn. 6 e 7.

<sup>30</sup> Il libro V data all’anno 89 (Canobbio 2011, 32-40), il libro VI al 90 (cf. *supra* n. 22), il libro IX tra il 94 e il 95 (Henriksén 2012, XI-XIII).

<sup>31</sup> Vd. Dalla 1987, 112 n. 23.

<sup>32</sup> Cf. 9.5(6).4 s. *non puer avari sectus arte mangonis / virilitatis damna maeret ereptae*; 9.7(8).7 s. *qui teneris nuper succurrit ephebis, / ne faceret steriles saeva libido viros*.

<sup>33</sup> Vd. Scarano Ussani 2003, 202 n. 43.

<sup>34</sup> Vd. Henriksén 2012, *ad locc.*, spec. 38 “the present epigram [9.5(6)] mentions three [measures]: the edict against castration, a prohibition of the prostitution of children, and the revival of the *lex Iulia de adulteriis coercendis* [vv. 8-9]”; 44 [a proposito di Mart. 9.7(8)] “the focus is on an edict (or law) against the prostitution of children... also mentioned is the prohibition of castration (lines 7-8)”.

risultativo' del verso finale, il quale illustra le conseguenze del precedente *non tulit* e presenta gli *infantes* che ora si aggiungono al novero dei *cives* che amano il principe perché da lui sottratti alla prostituzione. In precedenza tale novero risultava composto non solo da giovani e vecchi ma anche da quei *pueri*<sup>35</sup> che rappresentano una ripresa *cum variatione* degli *ephebi* del v. 7 nonché l'anello mancante della catena generazionale che inizia con gli *infantes*, il cui riconoscente amore per Domiziano appartiene chiaramente a un piano temporale diverso e posteriore rispetto a quello in cui si collocano i beneficiari del precedente divieto di castrazione (vv. 9-10): *diluxere prius pueri iuvenesque senesque, / at nunc infantes te quoque, Caesar, amant*.

L'ipotesi avanzata da Scarano Ussani secondo cui il divieto di castrazione sarebbe stato oggetto di un rinnovo non si può naturalmente escludere, tenendo conto anche del fatto che una certa difficoltà nell'imporre tale divieto a una società avvezza a utilizzare gli eunuchi come strumenti di piacere sembra testimoniata dalla notizia di ulteriori interventi in materia da parte dei più immediati successori di Domiziano<sup>36</sup>. Tuttavia, a ben vedere, l'ipotesi di Scarano Ussani nasce, in buona sostanza, solamente da una (peraltro comprensibile) resistenza a riferire l'avverbio *nuper* che si legge in 9.7(8).7 a un provvedimento databile a oltre dieci anni prima. Al riguardo vanno fatte però due osservazioni, la prima di carattere generale l'altra più specifica: innanzi tutto 'di recente' è un concetto tipicamente relativo, da valutare, come è ovvio, in rapporto alla scala cronologica che si intende considerare<sup>37</sup>, ma soprattutto, venendo ora ai versi di Marziale, non si può pretendere troppa precisione cronologica dai testi che abbiamo preso in esame: nell'epigramma 9.5(6), appartenente a un libro uscito tra il 94 e il 95,<sup>38</sup> i tradimenti coniugali diffusi prima della rinascita della *lex Iulia de adulteriis coercendis* (databile

<sup>35</sup> Enfaticamente aggiunti alla coppia polare *iuvenesque senesque* già in Mart. 1.3.5 s. *iuvenesque senesque / et pueri nasum rhinocerotis habent* (vd. Citroni 1975, 26 s., *ad loc.*).

<sup>36</sup> Interventi contro la castrazione sono attestati per il regno di Nerva (Dio 68.2.4; Dig. 48.8.6; Zonar. *ann.* 11.20), Adriano (Dig. 48.8.4.2; 48.8.5) e Antonino Pio (Dig. 48.8.11 *pr.*). Le norme giuridiche e le vicende storiche relative alla repressione dell'evirazione a partire da Domiziano e fino all'età tardoantica, quando si ebbero interventi ad opera sia di Costantino sia di Giustiniano, sono ampiamente illustrate in Dalla 1978, 71-118, spec. 84-96 per i *fontes* sopra citati.

<sup>37</sup> Si vedano, ad esempio, i passi in cui Cicerone definisce recenti, rispettivamente, una presa di posizione del senato contro ufficiali traditori risalente a quindici anni prima (*Verr.* 1.87 *hi sunt homines quos nuper* [= 85 a.C.] *senatus in hostium numero habendos censuit*), cure entrate nel sapere medico da alcune generazioni (*nat. deor.* 2.126 *ea quae nuper id est paucis ante saeculis medicorum ingenis reperta sunt*), la nascita di una disciplina plurisecolare come la filosofia (*div.* 1.86 *philosophia... quae nuper inventa est*).

<sup>38</sup> Cf. *supra* n. 30.

a poco prima del 90)<sup>39</sup> vengono menzionati come se risalissero a un lontano passato e la legge stessa sembra essere coeva all'avvento di Domiziano, laddove essa invece si colloca verso la fine del suo primo decennio di regno (vv. 8-9 *qui nec cubili fuerat ante te quondam, / pudor esse per te coepit et lupanari*).

Nel dittico composto dagli epigrammi 5(6) e 7(8) del libro IX, come già nel sopra discusso epigramma 6.2, che propone anch'esso un 'falso storico' (l'apparente sincronismo tra divieto di castrazione e rinascita della *lex Iulia*), Marziale intende creare un forte contrasto tra i comportamenti tenuti dai Romani prima e dopo l'ascesa al potere di Domiziano; nella trasposizione epigrammatica, pertanto, la durata del regno di quest'ultimo va incontro a un processo di compressione tale da giustificare il fatto che anche un provvedimento risalente agli inizi del principato domiziano, quale appunto il divieto di castrazione, può essere presentato, oltre dieci anni dopo, come un fatto avvenuto di recente (cf. 9.7[8].7 *nuper*): in un contesto di questo genere la retorica cortigiana, non lo scrupolo cronologico, governa la dizione del poeta.

Sempre in termini retorici si può leggere anche l'accento agli amori adulterini, ora contrastati da Domiziano per mezzo della *lex Iulia*, nel finale dell'epigramma che inaugura il dittico<sup>40</sup>. Come infatti nel primo testo riguardante la medesima legge (Mart. 6.2, già cit.) l'epigrammista aveva chiamato in causa il precedente (e, a quanto sappiamo, primo) intervento moralizzatore domiziano, vale a dire il divieto di castrazione, così ora egli riprende l'elogio della *correctio morum* riallacciandosi al più recente provvedimento imperiale in materia. Questa tecnica, per così dire, del 'rimando interno' consegna al *lector* intento a seguire il progressivo costituirsi del *corpus* marzialiano un 'fil rouge' che conferisce profondità storica a un'attitudine celebrativa nei confronti dell'azione moralizzatrice di Domiziano la quale, in forza della sua stessa tempestiva ricorsività, finisce per apparire non certo occasionale e opportunistica, bensì costante e sempre pronta a valorizzare gli interventi correttivi del *pudicus princeps* (9.5[6].2) nei confronti dei *mores* della società contemporanea.

## 2. Per l'esegesi di due passi staziani.

Agli stessi anni in cui Marziale pubblica il libro IX (94-95 d.C.) risalgono le due *silvae* (3.4 e 4.3) nel corso delle quali Stazio accenna alle tematiche menzionate nel titolo del presente contributo<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Con tutta probabilità la rinascita della *lex Iulia de adulteriis coercendis* precedette di poco l'uscita del libro VI: cf. *supra* n. 22.

<sup>40</sup> Cf. 9.5(6).8 e *supra* n. 28.

<sup>41</sup> Per la datazione del libro IX di Marziale cf. *supra* n. 30, per quella di *silv.* 3.4; 4.3 vd. Coleman 1988, XIX e n. 18; 102; Laguna 1992, 8-11; 307 s.; Nauta 2002, 444.

Protagonista del primo dei due testi in questione è il giovane eunuco Earino, schiavo favorito (e poi liberto) di Domiziano al quale Marziale dedica un ciclo epigrammatico che inizia non molto dopo il dittico 9.5(6) e 7(8) poc'anzi considerato<sup>42</sup>. Stazio, per parte sua, commemora invece in un componimento che supera di poco il centinaio di esametri l'offerta da parte di Earino dei propri capelli all'*Asklepieion* di Pergamo, sua città natale; nei versi che mi accingo a commentare il poeta si rammarica che l'avvenente ragazzo sia nato prima che Domiziano vietasse la castrazione:

Stat. *silv.* 3.4.73-77

*Nondum pulchra ducis clementia coeperat ortu  
intactos servare mares; nunc frangere sexum  
atque hominem mutare nefas, gavisaque solos 75  
quos genuit natura videt, nec lege sinistra  
ferre timent famulae natorum pondera matres.*

“La meravigliosa bontà dell’Imperatore non aveva ancora iniziato la sua opera intesa a far conservare ai nati maschi la loro natura originaria. Ora è criminoso modificare il sesso e mutare una creatura umana: la natura è lieta di non vedere altri esseri che quelli che ha creati, né le madri schiave hanno più paura, a causa di una iniqua legge, di portare in grembo il peso dei loro bimbi” (trad. A. Traglia)<sup>43</sup>.

Gli avverbi di tempo *nondum* (v. 73) e *nunc* (v. 74) insieme al più arretrato *olim* (v. 65), che a inizio sequenza, dopo una serie di allocuzioni eulogistiche indirizzate a Earino (vv. 60-64), introduce il racconto dell’evirazione dello schiavo (vv. 65-72), contribuiscono a creare quella stessa contrapposizione tra passato e presente che abbiamo visto improntare gli ultimi tre epigrammi di Marziale sopra discussi<sup>44</sup>. Nel participio *intactos*, che al v. 74 qualifica i *mares* e che la critica solitamente intende come un riferimento eufemistico alla castrazione<sup>45</sup>, Laguna riconosce, a mio avviso con ragione, un’allusione anche allo *stuprum* e pertanto al recente divieto della prostituzione infantile voluto da Domiziano; non mi pare invece che il commentatore staziano colga nel segno quando chiama in causa a tale proposito la *lex Scantinia* (o *Scatinia*), norma di età repubblicana d’incerta datazione, che punisce sì la sodomia – e in particolare lo *stuprum cum puero* – e viene

<sup>42</sup> Cf. Mart. 9.11-13, 16-17, 36; Henriksen 1997; Id. 2012, 53-57 e *ad locc.*

<sup>43</sup> Nelle note mi riferisco all’edizione UTET di Stazio come Traglia-Aricò 1980; a testo invece attribuisco traduzioni e note a Traglia, curatore della sezione dedicata alle *Silvae*.

<sup>44</sup> Cf. Mart. 6.2; 9.5(6); 9.7(8). Nel nostro caso, inoltre, il passato assume addirittura i tratti di un tempo mitico, in cui gli dei interagiscono con gli uomini: Earino infatti viene sottoposto a un intervento prodigiosamente indolore, nonostante i timori di Venere, grazie all’opera di Asclepio in persona (vv. 69-72).

<sup>45</sup> Vd. Frère-Izaac 1944, I, 123; Traglia-Aricò 1980, 875 cit. a testo; Pederzani 1995, 273, s.v. *ortu*; Shackleton Bailey 2003, 223 e n. 6.

citata da Svetonio nel capitolo dedicato alla *correctio morum* domiziana<sup>46</sup>, ma trova applicazione soltanto nei confronti degli *ingenui*<sup>47</sup>, quali non sono ovviamente né Earino né i figli delle *famulae matres* del v. 77.<sup>48</sup>

Proprio l'esistenza di questa legge, tuttavia, potrebbe spiegare la menzione al v. 76 di una *lex sinistra*, espressione la cui esegesi vulgata non mi convince. Così l'edizione Les Belles Lettres: "Le sens de *lege* ne doit pas être pressé; et il n'y a pas lieu d'admettre qu'avant Domitien une loi autorisait positivement la castration des enfants d'esclaves"<sup>49</sup>; dello stesso tenore è la nota *ad loc.* di Traglia ("Lex non va inteso nel senso che una legge esplicitamente autorizzasse la castrazione dei fanciulli; si trattava di un uso non esplicitamente proibito")<sup>50</sup>; da qui attinge Pederzani: "La parola *lex* farebbe pensare che prima di Domiziano l'evirazione dei bambini figli di schiave (*famulae... matres*) fosse esplicitamente autorizzata (così intende Vollmer); in realtà «si trattava di un uso non esplicitamente proibito»<sup>51</sup>; sostanzialmente sulla stessa linea si colloca anche Laguna: "*lege sinistra*: no se refiere a una «ley» concreta (cf. *OLD lex 2*) que autorizara explícitamente la castración, sino a una «legislación» u «ordenamiento jurídico» (*OLD lex 1*) que no la prohibiera"<sup>52</sup>.

Per parte mia, in un contesto in cui si parla pur sempre delle norme giuridiche introdotte da Domiziano considero più naturale intendere un termine non banale quale per l'appunto *lex* in senso proprio<sup>53</sup>. Secondo l'interpre-

<sup>46</sup> Cf. Suet. *Dom.* 8.3 *quosdam ex utroque ordine lege Scantinia condemnavit*; Jones 1996, 76, *ad loc.*

<sup>47</sup> Sulla *lex Sca(n)tinia*, detta anche *de nefanda Venere*, vd. Rotondi 1912, 293 (149 a.C.?, così Elster 2003, 422-424); Dalla 1987, 82-99; Cantarella 1995, 141-156, la quale preferisce la denominazione *Scantinia* e ritiene che la legge sia stata proposta nel 225 a.C. o al massimo qualche anno dopo; Williams 2010, 130-136, che in ragione dell'abbinamento tra *lex Scantinia* e *lex Iulia de adulteriis coercendis* (cf. *supra* n. 7) ricorrente nelle fonti (Iuv. 2.36-44; Suet. *Dom.* 8.3; Prud. *perist.* 10.201-205) discute in parallelo le due leggi.

<sup>48</sup> Così Laguna 1992, 331, *ad v.* 74: "*intactos servare mares*: con una doble implicación de *intactos*: «sin castrar» y «sin ser víctimas de estupro». Respecto a la acepción sexual de *intactus*, cf. n. a III 5, 8 *intacta*. Ha de verse aquí probablemente una alusión a la *Lex Scantinia*, en la que Domiciano condenaba las relaciones homosexuales, o bien un edicto que penaba la prostitución infantil (cf. n. a 73-77)". Concorda con quest'ultima interpretazione Henriksen 2012, 44, il quale coglie ai vv. 76-77 "a probable reference" al provvedimento che vietava la prostituzione dei bambini.

<sup>49</sup> Vd. Frère-Izaac 1944, I, 123, *notes complémentaires* 123, 3.

<sup>50</sup> Vd. Traglia-Aricò 1980, 874.

<sup>51</sup> Vd. Pederzani 1995, 273, *ad v.* 76.

<sup>52</sup> Vd. Laguna 1992, 331, *ad v.* 76.

<sup>53</sup> La parola "legge" compare nella traduzione UTET, con poca coerenza però con la relativa nota *ad loc.* (cit. *supra* a testo), e nell'edizione Loeb ("under an evil law" traduce Shackleton Bailey 2003, 223, ma senza dare spiegazioni di sorta); non compare invece in Frère-

tazione che propongo per i vv. 76-77, Stazio, dopo aver celebrato i positivi effetti del divieto di castrazione, esprime ora il punto di vista delle *famulae matres*, le quali reputano *sinistra*, vale a dire “ostile, sfavorevole”<sup>54</sup>, la *lex Scantinia* poiché in presenza di tale norma, che tutela i *pueri ingenui* e che Domiziano fa rispettare<sup>55</sup>, accade che i loro figli maschi siano destinati a essere ancora più esposti a una *libido* omoerotica che rimane *licita* nei confronti degli individui di condizione servile. Non si tratta però, come forse sulle prime potrebbe sembrare, di uno spunto polemico: al contrario, la sottolineatura delle conseguenze negative della *lex Scantinia* per i giovani schiavi rende *a fortiori* opportuno, anche sul piano prettamente giuridico, il provvedimento domiziano che vietava la prostituzione maschile e che, se la mia lettura è corretta, Stazio qui intende presentare come una misura compensativa volta a riequilibrare un costume sessuale che la *sinistra* legge Scantinia non bastava a risanare. Da uno sguardo d’insieme su questi provvedimenti si ha infatti l’impressione che la repressione domiziana dell’omosessualità maschile risponda a una sorta di ‘combinato disposto’, come lucidamente aveva intuito già Dalla: “si direbbe che l’imperatore agisca, da un lato, tramite la Scantinia, per frenare gli abusi *inter ingenuos*, indi, non potendo direttamente intervenire nella relazione tra padroni e servi, voglia intervenire sulle condizioni che alimentano rapporti pederastici o la prostituzione infantile”<sup>56</sup>, vietando quest’ultima e prima ancora intervenendo contro il *mos* di avere come amanti degli eunuchi<sup>57</sup>.

‘Tout se tient’, dunque, come per l’appunto vediamo accadere nel passo staziano sopra citato, dove il poeta, oltre a rievocare (come è palese) il divieto di castrazione, a mio avviso allude anche agli altri due provvedimenti

Izaac 1944, I, 123 (“condition”); Laguna 1992, 97 (“legislación”); Pederzani 1995, 215 (“consuetudine”).

<sup>54</sup> Si noti l’antitesi, sulla quale richiama l’attenzione già Laguna 1992, 331, *ad v.* 76, tra Earino, apostrofato da Stazio come nato sotto una buona stella (vv. 63 s. *sidere dextro / edite*), e la successiva menzione della *lex sinistra*. Nell’*OLD* s.v. *sinister* il nostro passo è registrato sotto l’accezione 5 “perverted, immoral”, a mio avviso meno strettamente pertinente a questo contesto staziano rispetto all’accezione 4 “adverse in nature or influence, harmful, baleful”.

<sup>55</sup> Cf. *supra* n. 46.

<sup>56</sup> Vd. Dalla 1987, 115.

<sup>57</sup> I provvedimenti di Domiziano sembrano anticipare quel clima culturale caratterizzato da una maggiore sensibilità e attenzione per gli schiavi che si afferma nel secolo successivo; al riguardo vd. Dalla 1987, 40 s.: “le testimonianze sull’abuso di relazioni omosessuali, che sui servi gravano *necessitate* [cf. *Sen. contr.* 4 *praef.* 10 *impudicitia in ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium*], sono infatti riscontrabili... essenzialmente tra l’ultimo secolo della repubblica e il primo dell’era cristiana. Già il II sec. d.C. vede un notevole diradarsi di attestazioni di eccessi o comunque di relazioni omosessuali come fatto consueto e socialmente radicato. Tutto ciò è conseguenza di un fenomeno più generale di austerità del costume e di maggior tutela della personalità e della moralità del servo”.

attinenti ai rapporti omoerotici in vigore al tempo di Domiziano. E se l'identificazione della *lex sinistra* con la *lex Scantinia* è un'ipotesi basata sul ragionamento testé sviluppato, la presunta contestuale allusione anche al divieto della prostituzione infantile può invece trovare ulteriore conforto nel fatto che come Stazio dedica i vv. 76-77 alle *famulae matres*, non più timorose per i *natorum pondera*, così Marziale nella sua coeva celebrazione del medesimo provvedimento contenuta nel dittico 9.5(6) e 7(8), commentato nella seconda parte della sezione 1, focalizza lui pure l'attenzione sulla figura della *mater* e sul tema della maternità<sup>58</sup>.

L'ultimo testo sul quale mi soffermo appartiene all'elogio di Domiziano posto in testa a Stat. *silv.* 4.3, componimento dedicato alla nuova via che prendeva nome dall'imperatore e che collegava Roma con Pozzuoli e quindi con Napoli. La *laus* (vv. 9-26) è composta da una serie di frasi relative prolettiche (vv. 9-19), tutte introdotte dal pronome *qui* – riferito a Domiziano – e con un predicato sempre di tempo presente (*coronat... reddit... vetat... prohibet... reddit... reponit... sancit*)<sup>59</sup>; ognuna di queste frasi richiama alla memoria una benemerenda dell'imperatore, creando in tal modo il contesto evergetistico in cui il poeta colloca l'azione più recente, con la quale Domiziano (*hic*, v. 20) ha reso più agevoli le comunicazioni tra l'Urbe e la Campania (vv. 20-26).

Il catalogo delle benemerende è inaugurato dalla costruzione del *Forum Transitorium* intorno al tempio di Giano Quadrifronte (vv. 9-10)<sup>60</sup> e si conclude con altri interventi domizianeî nel campo dell'edilizia, questa volta sacrale: il restauro dei templi di *Iuppiter Capitolinus* e della Pace (vv. 16-17) e la creazione di un mausoleo dinastico per la *gens Flavia* (vv. 18-19)<sup>61</sup>; ai provvedimenti di carattere giuridico sono dedicati invece i versi che occupano la parte centrale della sezione:

Stat. *silv.* 4.3.11-15

*qui castae Cereri diu negata  
reddit iugera sobriasque terras,  
qui fortem vetat interire sexum*

<sup>58</sup> Cf. Mart. 9.5(6).2 s. *pudice princeps, gratias agunt urbes: / populos habebunt; parere iam scelus non est* e 5 s. *stipem... / dat prostituto misera mater infanti*; 9.7(8).3 s. *iam cunae lenonis erant, ut ab ubere raptus / sordida vagitu posceret aera puer*. L'attenzione per la maternità va correlata altresì all'immagine 'paterna' di Domiziano proposta in questo dittico dall'epigrammista, cf. 9.5(6).1 *parens orbis*; 9.7(8).6 *Ausonius... pater*.

<sup>59</sup> Tale struttura ricorda una movenza tipica degli inni religiosi (vd. Coleman 1988, 106, ad v. 9) e si addice quindi particolarmente a un imperatore quale Domiziano spesso celebrato come *deus* sia da Stazio sia da Marziale (elenco delle occorrenze in Canobbio 2011, 99 s. e 145).

<sup>60</sup> Vd. Coleman 1988, 106, s.v. *coronat* e 69-71 per un'analisi topografica.

<sup>61</sup> Su questi templi vd. Coleman 1988, 108-110.

*et censor prohibet mares adultos  
pulchrae supplicium timere formae...* 15

“colui che restituisce alla casta Cerere quegli iugeri di terra, che le furono a lungo negati, e i terreni ridivenuti sobri; colui che impedisce la distruzione del sesso forte e nelle sue attribuzioni di censore vieta che i maschi, una volta cresciuti, abbiano a temere il supplizio per il mantenimento della propria bellezza...” (trad. A. Traglia).

I vv. 11-12 fanno riferimento all’editto con cui Domiziano limitò la coltura della vite dopo aver constatato uno squilibrio rispetto all’esigua produzione di grano<sup>62</sup>. Il provvedimento, di carattere economico, viene letto da Stazio in termini moralistici e simbolici, quasi che l’imperatore abbia voluto contrastare un consumo eccessivo di vino, che poteva essere effettivamente incentivato dalla sovrapproduzione del medesimo, e salvaguardare invece una coltura agricola tradizionale, qui denotata tramite la metonimia *casta Ceres*: nell’interpretazione poetica (e cortigiana) di Stazio il *corrector morum* mette dunque un freno a Bacco per favorire la morigerata dea delle messi.

Dal provvedimento sulla coltura della vite si passa poi al divieto di castrazione (vv. 13-15)<sup>63</sup>. La presenza nel testo di due *verba vetandi* (v. 13 *vetat*; v. 14 *prohibet*) potrebbe indurre a pensare a due provvedimenti distinti, ma il parallelo offerto da un epigramma in cui Marziale celebra il rinnovato rispetto della *lex Iulia de adulteriis coercendiis* imposto da Domiziano<sup>64</sup> affermando che *sancta ducis summi prohibet censura vetatque / moechari* (6.91.1 s.) suggerisce invece d’intendere la ripetizione come una forma d’enfasi, che in questo caso accompagna il passaggio dall’enunciazione della finalità generale della norma (v. 13 *fortem vetat interire sexum*) alla focalizzazione su uno dei due momenti in cui solitamente aveva luogo la castrazione servile, alla quale, come si diceva all’inizio della sezione 1, gli schiavi potevano essere sottoposti sia in età prepuberale (per poi essere avviati al ruolo di amanti passivi) sia una volta diventati *adultos* (v. 14).

Quest’ultimo lessema ha fatto difficoltà a Shackleton Bailey, il quale sostiene che “*adultos* should refer to emasculation after puberty, but this could only have been exceptional. Statius must have been thinking of boys before puberty as opposed to infants, but his wording seems indefensible”<sup>65</sup>. In realtà il nostro testo, come osserva già Coleman<sup>66</sup>, si spiega benissimo pen-

<sup>62</sup> Cf. Suet. *Dom.* 7.2; Jones 1996, 64 s., *ad loc.*; al riguardo vd. anche Coleman 1988, 106 s.; Ramondetti 2008, II, 1466 n. 7 con ulteriore bibliografia.

<sup>63</sup> I due provvedimenti sono ricordati uno dopo l’altro anche da Svetonio (*Dom.* 7.1 s.) e sono associati nell’ambito di una battuta attribuita ad Apollonio di Tiana, il quale avrebbe affermato che Domiziano aveva risparmiato gli uomini ma castrato la terra (Philostr. *vita Apoll.* 6.42).

<sup>64</sup> Cf. *supra* n. 7.

<sup>65</sup> Vd. Shackleton Bailey 2003, 257 n. 5.

<sup>66</sup> Vd. Coleman 1988, 108, s.v. *adultos*.

sando alla consuetudine matronale, presa di mira tanto da Marziale quanto da Giovenale, di far castrare schiavi adulti per poter disporre di amanti sterili ma in grado di svolgere attività sessuale<sup>67</sup>. Non è corretto dunque affermare, come fa Shackleton Bailey, che la castrazione postpuberale fosse un evento eccezionale; un intervento in età infantile sarà stato senz'altro più comune<sup>68</sup>, ma il divieto di castrazione avrà riguardato con ogni probabilità tutte le età. Anche l'espressione *castrari mares vetuit* utilizzata da Svetonio (*Dom.* 7.1, già cit. nella sezione 1) per dare notizia del divieto induce a ritenere che la norma non facesse nessuna distinzione tra *pueros* e *adultos*; se Stazio menziona solo questi ultimi, ciò verosimilmente si spiega con l'intenzione del poeta di stigmatizzare soprattutto la lascivia delle matrone e di passare invece sotto silenzio il versante omosessuale delle relazioni con gli eunuchi, argomento che, poco opportunamente, avrebbe rischiato di coinvolgere l'imperatore stesso, il quale, come ricordato sopra in riferimento a *silv.* 3.4, aveva a corte come suo favorito l'eunuco Earino, castrato per l'appunto quando era ancora un *puer*<sup>69</sup>.

Al v. 15 dal sostantivo *supplicium*, indicante la castrazione, dipende il sintagma *pulchrae... formae* sulla cui esegesi la critica è divisa: nella sopra riportata traduzione UTET ("il supplizio per il mantenimento della propria bellezza") e nell'edizione Les Belles Lettres ("une supplice pour leur beauté")<sup>70</sup> è inteso come un dativo di fine; si tratta invece di un genitivo oggettivo per Coleman ("the penalty of good looks")<sup>71</sup> e per Shackleton Bailey ("the punishment of fair form")<sup>72</sup>, secondo i quali Stazio considera la castrazione una punizione della bellezza. A sostegno della prima interpretazione si potrebbe citare la sesta satira di Giovenale, dove al v. 373 si dice che chi veniva castrato da adulto manteneva la virilità ma non la barba (e conservava pertanto un aspetto efebico); accettando invece l'esegesi alternativa, il verso in esame esprimerebbe il paradosso per cui una *pulchra forma* danneggia i suoi detentori, mutilati proprio a causa della loro avvenenza: le matrone infatti avranno individuato come potenziali amanti (e destinato quindi alla castrazione) gli schiavi più belli. Personalmente propendo per l'interpretazione di *pulchrae formae* come genitivo oggettivo anziché come dativo finale: la castrazione infatti non mirava a preservare l'aspetto giovanile del maschio,

<sup>67</sup> Cf. *supra* n. 10.

<sup>68</sup> Non a caso Ammiano Marcellino quando ricorda il provvedimento domiziano parla soltanto di *pueri* (18.4.5): [Domitianus] *receptissima inclaruit lege qua minaciter interdixerat ne intra terminos iuris dictionis Romanae castraret quisquam puerum.*

<sup>69</sup> Cf. Stat. *silv.* 3.4.72.

<sup>70</sup> Vd. Frère-Izaac 1944, II, 142.

<sup>71</sup> Vd. Coleman 1988, 13.

<sup>72</sup> Vd. Shackleton Bailey 2003, 253.

che è semmai un effetto collaterale dell'intervento, bensì a rendere incapace di procreare lo schiavo prescelto per il ruolo di amante; meglio considerare dunque la bellezza non scopo ma oggetto e vittima di un *supplicium* che pone fine all'integrità della *forma* maschile. L'immagine di *dominae* che 'puniscono' i maschi belli, sottoponendoli a castrazione per conformarli alle loro esigenze sessuali, mi sembra inoltre maggiormente in linea con la scelta staziana di presentare la castrazione servile come dovuta innanzi tutto alla ricerca del piacere da parte delle donne, le quali facendo mutilare dei *mares adultos* quasi attentano all'esistenza stessa del *fortem sexum* (cf. v. 13).

Un altro problema inerente al nostro passo consiste nell'incoerenza cronologica tra il divieto di castrazione e la presenza dell'appellativo *ensor* (v. 14), titolo assunto da Domiziano nell'85, quando l'ultimo dei Flavi fu proclamato prima censore e poi censore a vita<sup>73</sup>. La censura domiziana risulta infatti successiva alla promulgazione del divieto, il quale, stando alle fonti che ne forniscono una datazione (già menzionate nella sezione 1), dovrebbe risalire all'81-82 (*Chronicon Eusebi*) o al più tardi all'83 (*Chronicon Paschale*). Tale incongruenza, segnalata già da Traglia<sup>74</sup>, ha indotto Henriksén a proporre una diversa datazione del provvedimento domiziano.

Henriksén fa interagire il sopra citato passo staziano con il primo epigramma di Marziale che attesta il divieto di castrazione (2.60, cit. nella sez. 1) e, dopo aver riferito un'assai discutibile opinione di Garthwaite, arriva a ipotizzare, sia pure con molta prudenza, una promulgazione del divieto nei primi anni della censura di Domiziano, in prossimità del libro II di Marziale (databile all'86-87) e a una distanza dal libro IX (databile al 94-95), dove il divieto è presentato come recente<sup>75</sup>, che risulta ridotta di alcuni anni rispetto alla datazione alta documentata nelle cronache (81-82 oppure 83):

"Garthwaite, who, following the chronicles, advocates a date in the early eighties, argues that, since Statius wrote *Silv.* 4. 3 about a decade after the events referred to in lines 13-15, his memory of the edict may not have been the clearest, but the combined evidence of Martial [scil. 2.60] and Statius [scil. *silv.* 4.3.13-15], however vague, would nevertheless be as reliable as the precise evidence of chronicles

<sup>73</sup> La 'forbice' cronologica definita dalla documentazione epigrafica – nessun riferimento alla censura in *CIL* 16.30 (3 settembre 84), *ensoria potestas* in *CIL* 16.31 (5 settembre 85) – può essere ristretta al solo 85 grazie alle evidenze numismatiche, le quali inducono a ritenere che Domiziano abbia assunto la *ensoria potestas* nei primi mesi di quell'anno e che entro la fine del medesimo sia stato proclamato *ensor perpetuus* (vd. Buttrey 1975 e, per una sintesi, Canobbio 2011, 282, s.v. *ensoris*).

<sup>74</sup> Vd. Traglia-Aricò 1980, 899, ad v. 14 "in realtà Domiziano ricoprì la carica di censore, ma nell'84 [o meglio: nell'85, cf. *supra* n. 73], cioè due anni dopo la promulgazione di quel divieto (a. 82)".

<sup>75</sup> Cf. Mart. 9.7(8).7 [*Ausonius pater*] *qui teneris nuper succurrit ephabis*. Per la datazione dei libri II e IX di Marziale cf. *supra*, rispettivamente, nn. 14 e 30.

written several hundred years later, all the more so as the chronicles do not agree between themselves. A dating to 86-7 is perhaps also suggested by Martial's reference to the edict in 9.7.7 as having been passed *nuper*". *Ad locum* si legge: "the line refers to Domitian's edict against castration, issued presumably in the mid-80s... If any conclusions can be drawn from the vague *nuper* concerning the uncertain dating of the edict, it would be placed in 85-7 rather than in 81-3"<sup>76</sup>.

Per contro, va ricordato altresì che la testimonianza di Cassio Dione (67.2.3, già cit., nella sezione 1), la quale collega il divieto di castrazione alla polemica retrospettiva contro Tito, si giustifica invece meglio se la immaginiamo riferita a un fatto accaduto all'inizio degli anni ottanta anziché a metà dello stesso decennio.

L'incertezza creata da *fontes* che indirizzano le ipotesi di datazione in direzioni diverse mi pare tuttavia superabile grazie alla lettura del nostro passo fornita da Grelle, che finisce per destituire di ogni possibile rilevanza cronologica la menzione da parte di Stazio di un Domiziano *ensor*:

"la suggestione di un'immagine di Stazio ha talora indotto a ricollegare il provvedimento all'esercizio della potestà censoria, assunta dal principe agli inizi dell'85. Ma il riferimento alla censura, per il divieto di castrazione, non ha nel carne di Stazio un significato tecnico-giuridico: esso documenta piuttosto come il tema della censura sia stato assunto più tardi dai poeti di corte per unificare sotto il profilo delle motivazioni ideologiche atti diversi, talora anteriori all'85, e non sempre assimilabili alle funzioni censorie, anche se tutti pertinenti in qualche modo alla politica dei costumi. ... Gli editti sulla viticoltura e sulla castrazione sono assunti a simbolo di tutta l'attività normativa del principe. Nell'associazione alle *leges* il riferimento alla censura smarrisce ogni significato tecnico-giuridico (il censore non aveva mai svolto attività normativa) per acquistare invece il valore di una connotazione etica"<sup>77</sup>.

Il titolo di *ensor* non va dunque necessariamente collegato all'85, anno in cui, come si diceva poc'anzi, Domiziano assunse tale carica, e non è pertanto utilizzabile come *terminus post quem* per la datazione del divieto di castrazione. La mancata connessione, a distanza ormai di un decennio (*silv.* 4.3 è del 95)<sup>78</sup>, con l'anno in cui l'imperatore fu proclamato *ensor* risulta peraltro del tutto coerente con il costante uso 'atemporale' da parte di Stazio dell'indicativo presente nella rassegna delle benemerienze domizianee elencate ai vv. 9-19, tra le quali figura anche la ricostruzione del tempio di Giove Capitolino che risale in realtà agli inizi del principato di Domiziano<sup>79</sup>, *qui reddit Capitolio Tonantem* (v. 16) molti anni prima che Stazio scrivesse il nostro testo. La tendenza allo schiacciamento sul presente che caratterizza il

<sup>76</sup> Vd. Henriksén 2012, 38 e 47.

<sup>77</sup> Vd. Grelle 1980, 343 s. e 348 n. 31.

<sup>78</sup> Cf. *supra* n. 41.

<sup>79</sup> Sul restauro del *Capitolium* vd. Coleman 1988, 108; Jones 1996, 50 s.

catalogo delle iniziative imperiali trova conferma nel fatto che il già ricordato provvedimento sulla promozione della coltura del grano a scapito di quella della vite (vv. 11-12), con il quale Domiziano *reddat iugera sobriasque terras* alla dea Cerere e che è databile agli inizi degli anni novanta<sup>80</sup>, è collocato da Stazio sullo stesso piano temporale del divieto di castrazione (vv. 13-14 *vetat... prohibet*) sicuramente anteriore invece a Mart. 2.60, ossia al biennio 86-87.<sup>81</sup>

Come già si osservava a proposito di Marziale nel penultimo paragrafo della sezione 1, anche in questo caso la retorica cortigiana prevale sulla precisione cronologica: del divieto di castrazione infatti, così come degli altri interventi imperiali, a Stazio preme evidenziare non certo l'esatto momento storico in cui esso ebbe luogo quanto piuttosto la permanenza nel tempo dei suoi effetti: Domiziano, *ensor perpetuus*<sup>82</sup>, in un presente durativo assimilabile a una sorta di *aeternitas* vieta e continua a vietare, ora e per sempre, la castrazione dei maschi.

Università di Pavia

ALBERTO CANOBBIO

### Riferimenti bibliografici

- M. Agosti, *Marziale a Domiziano*, "Aufidus" 50, 2003, 67-90.  
 F. Bellandi, *Giovenale, Contro le donne (Satira VI)*, Venezia 1995.  
 T. V. Buttrey, *Domitian's Perpetual Censorship and the Numismatic Evidence*, "CJ" 71, 1975, 26-34.  
 A. Canobbio, *M. Valerii Martialis Epigrammaton liber quintus*, Introduzione edizione critica traduzione e commento, Napoli 2011.  
 E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano 1995.  
 M. Citroni, *M. Valerii Martialis Epigrammaton liber primus*, Introduzione testo apparato critico e commento, Firenze 1975.  
 K. M. Coleman, *Statius, Silvae IV*, ed. with an English translation and comm., Oxford 1988.  
 M. H. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, I-II, London 1996.  
 D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978.  
 D. Dalla, «*Ubi Venus mutatur*». *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987.  
 L. De Vecchi, *Orazio, Satire*, Introduzione traduzione e commento, Roma 2013.  
 M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, Text und Kommentar, Darmstadt 2003.  
 P. Fedeli, *Q. Orazio Flacco, Le opere II, Le satire*, tomo secondo, Commento, Roma 1994.  
 H. Frère - H.J. Izaac, *Stace, Silves*, texte établi et traduit, I-II, Paris 1944.  
 A. Fusi, *M. Valerii Martialis Epigrammaton liber tertius*, Introduzione edizione critica, traduzione e commento, Hildesheim-Zürich-New York 2006.  
 F. Galli, *Svetonio, vita di Domiziano*, Introduzione traduzione e commento, Roma 1991.  
 F. Grelle, *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, 'ANRW' II 13 (1980), 340-365 (= Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2005, 163-195).

<sup>80</sup> Vd. Coleman 1988, 107, *ad loc.*; Ramondetti 2008, II, 1466 n. 7.

<sup>81</sup> Cf. *supra* n. 14.

<sup>82</sup> Cf. *supra* n. 73.

- F. Grewing, *Martial, Buch VI. Ein Kommentar*, Göttingen 1997.
- C. Henriksén, *Earinus: An Imperial Eunuch in the Light of the Poems of Martial and Statius*, "Mnemosyne" 50, 1997, 281-294.
- C. Henriksén, *A Commentary on Martial, Epigrams Book 9*, Oxford 2012<sup>2</sup> (I-II, Uppsala 1998-99<sup>1</sup>).
- B. W. Jones, *Suetonius. Domitian*, ed. with Introduction Commentary and Bibliography, London 1996.
- G. Laguna, *Estacio, Silvas III*, Introducción edición crítica traducción y comentario, Sevilla 1992.
- S. Mattiacci, *Apuleio, Le novelle dell'adulterio (Metamorfosi IX)*, Firenze 1996.
- T. A. J. McGinn, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford 1998.
- E. Merli, *Ordinamento degli epigrammi e strategie cortigiane negli esordi dei libri I-XII di Marziale*, "Maia" 45, 1993, 229-256.
- R. R. Nauta, *Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian*, Leiden-Boston-Köln 2002.
- O. Pederzani, *Il talamo, l'albero e lo specchio. Saggio di commento a Stat. Silv. I 2, II 3, III 4*, Bari 1995.
- P. Ramondetti, *Le vite dei Cesari di Svetonio*, traduzione di I. Lana, I-II, Torino 2008.
- G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912 (= Hildesheim 1962).
- V. Scarano Ussani, *Sanctissimus censor. La correctio morum domiziana nell'Institutio oratoria*, "Ostraka" 12, 2003, 197-213 (= Id., *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria*, Napoli 2008, 13-55).
- D. R. Shackleton Bailey, *Martial, Epigrams*, ed. and translated, I-III, Cambridge MA-London 1993.
- D. R. Shackleton Bailey, *Statius, Silvae*, ed. and translated, Cambridge MA-London 2003.
- A. Traglia - G. Aricò, *Opere di Publio Papinio Stazio*, Torino 1980.
- C. A. Williams, *Martial Epigrams Book Two*, ed. with Introd. Translation and Commentary, Oxford 2004.
- C. A. Williams, *Roman Homosexuality*, Oxford 2010<sup>2</sup>.

ABSTRACT:

The study of Martial's and Statius's texts about Domitian's measures against the creation of eunuchs and against child prostitution shows that Flavian court poetry has no interest in identifying the exact historical moment in which these measures are taken but rather aims to celebrate the permanence of their positive effects on contemporary society.

KEYWORDS:

Martial, Statius, Domitian, *correctio morum*, castration, child prostitution.